



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: SOSPENSIONE efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 – “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ortona (CH) - C.F. 91011890695

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 36 del recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 39 del recante “Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, con specifico riferimento all'art. 14 “Acquisto della personalità giuridica”, comma 1-ter;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”;

RILEVATO che in data 13/02/2017 al n. 90 del Registro regionale delle persone giuridiche private è stata iscritta “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ortona (CH), a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R. n. 9 del 13/02/2017;

RILEVATO, altresì, che l'art.14, co. 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021, n. 39, dispone che l'iscrizione degli Enti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

DATO ATTO che in data 29/01/2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) il nuovo “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, in cui, al co. 2, lett. b) e lett. c. dell'art. 11 rubricato “Riconoscimento della personalità giuridica”, è stabilito che nel caso di associazioni già iscritte al Registro, è competenza del notaio richiedere l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridiche, nonché provvedere al deposito presso il Registro delle successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità dettagliate all'allegato 1 del prefato Regolamento;

TENUTO CONTO che, nella fase di prima applicazione, sono sorte diverse problematiche applicative della sopracitata normativa nazionale che hanno richiesto, a cause delle diverse interpretazioni date alla stessa, numerose interlocuzioni fra i referenti della Regione Abruzzo con le altre Regioni (culminate con la riunione del 20 marzo 2024 del costituendo “Coordinamento regionale), nonché a porre diversi quesiti al Dipartimento dello Sport al fine di pervenire ad una corretta ed uniforme applicazione della vigente normativa nella materia *de qua*;

CONSIDERATO, a tal proposito, che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha ritenuto di doversi procedere, fin dall’origine, secondo una chiara e pedissequa applicazione della disposizione contenuta nella norma primaria, anche con specifico riferimento, ai fini del procedere, alla comunicazione da effettuarsi da parte dei competenti uffici del Dipartimento dello Sport, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1-ter del D.lgs. 39/2021;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024, in atti al prot. n. RA/0123819/24 del 21/03/2024, con cui è stata confermata l’interpretazione a cui era pervenuto il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”. Difatti con la prefata nota:

- è stato trasmesso l’elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- è stato richiesto alla Regione “*..di voler verificare l’eventuale contemporanea iscrizione nei propri Registri e di provvedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per quelle ASD che risultino già iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A tal fine la presente comunicazione, per quanto riguarda gli elenchi di associazioni contenuti nei file excel allegati, vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1-ter del d. lgs. 39/2021.*”;

RILEVATO, dal prefato elenco trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, che “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ortona (CH), è tra quelle iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

VISTA la nota, prot. n. RA/156224/24 del 15/04/2024, con cui il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha comunicato alla prefata Associazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’avvio dell’iter procedimentale teso alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’Associazione *de qua* nel registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi, quindi, procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche della “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ortona (CH), con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024;

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione n. DRG/71 del 7/06/2024 con cui è stato conferito temporaneamente, ai sensi dell’art. 20, comma 9, 2° capoverso, della L.R. 77/99, l’incarico di Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” all’Avv. Stefania Valeri, Dirigente del Servizio Autonomo Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024 circa i profili di competenza stabiliti dall’art. 14 del D.lgs. 39/2021 ed attestante che “La Melaverde Wellness Village” – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ortona (CH) - C.F. 91011890695, è iscritta, tra le altre, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
2. **di disporre**, per l’effetto, la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Associazione medesima, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell’Associazione *de qua* dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ex art. 14, comma 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021 n. 39, comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport alla Regione Abruzzo – Direzione Generale - “Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell’Associazione medesima nel Registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000;
4. **di trasmettere** il presente atto all’Associazione *de qua* e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”
Avv. Stefania Valeri

Il Direttore della Direzione generale della Regione
Arch. Antonio Sorgi

***IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE***
Dott. Marco Marsilio